

# DIRETTIVA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI TITOLATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E/O DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA REGIONE LAZIO

## Premessa

In attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 122/2016 (*Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 - Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.*), con il presente atto la Regione disciplina l'accREDITAMENTO dei soggetti giuridici pubblici e privati titolati per l'erogazione:

- dei servizi di individuazione e validazione delle competenze e/o
- del servizio di certificazione delle competenze

secondo gli standard di sistema e di processo definiti dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

Ai sensi della normativa vigente, la titolazione costituisce pertanto il procedimento attraverso il quale la Regione, soggetto titolare delle funzioni di individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- definisce gli indicatori, i parametri, le modalità di valutazione dei requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che erogano i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- procede alla verifica di tali requisiti;
- conferisce titolo ad erogare i servizi ai soggetti che risultano in possesso di tali requisiti.

I requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO sono individuati a partire dagli standard minimi definiti a livello nazionale e riguardano la capacità del soggetto di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi finalizzati al riconoscimento degli apprendimenti comunque conseguiti, nel quadro più ampio delle politiche di promozione e facilitazione dell'apprendimento permanente.

Il modello di accREDITAMENTO:

- valorizza il know how e la competenza sviluppata dai soggetti che già operano nei sistemi della formazione e dei servizi al lavoro;
- introduce indicatori della qualità delle performance connesse ai servizi di individuazione, validazione e/o di certificazione delle competenze, focalizzati prioritariamente sulla qualità delle risorse professionali in essi impegnate e dei processi presidiati.

## Articolo 1 DEFINIZIONE

1. Si definisce **"titolazione"** l'esito del procedimento di accREDITAMENTO con cui l'Amministrazione regionale riconosce l'idoneità di soggetti giuridici pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nel presente atto, a erogare i servizi di individuazione e validazione e/o il servizio di certificazione delle competenze, nel rispetto della programmazione regionale, della parità di trattamento di non discriminazione e delle pari opportunità, in un'ottica di qualità.

## **Articolo 2 DESTINATARI**

1. Destinatari della procedura di accreditamento all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze sono i soggetti giuridici, pubblici o privati, costituiti da almeno 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, che abbiano fra i propri scopi e fini istituzionali un riferimento, anche se in maniera non esclusiva, alla realizzazione di interventi con finalità di apprendimento permanente (quali, a titolo non esaustivo, istruzione, formazione, servizi per il lavoro, inclusione sociale, servizio civile, etc.), che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio.
2. Gli organismi differenti dagli enti pubblici titolari che rilasciano, in logica di complementarità con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto 8 gennaio 2018 - *Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13* possono accedere alla procedura di accreditamento sulla base di specifica regolamentazione della Regione Lazio.
3. I soggetti che richiedono l'accredimento sono tenuti ad applicare:
  - a) per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro applicabile/i ed eventuali contratti integrativi;
  - b) per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento;
  - c) le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro dei disabili e le normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Per i consorzi e le società consortili che presentano domanda di accreditamento, i requisiti previsti devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.
5. In caso di mutamento di ragione/denominazione sociale, di fusione, di scissione o cessioni di ramo d'azienda, ovvero in qualsiasi situazione di variazione del soggetto giuridico, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al precedente.
6. Ai fini della titolazione, qualora nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetto/i precedenti, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta al nuovo soggetto. Il trasferimento della titolazione dal vecchio al nuovo soggetto è disposto con provvedimento adottato della Direzione regionale competente in materia di lavoro.
7. Ai soggetti che hanno conferito o ceduto l'azienda, o il suo ramo afferente la titolazione, è fatto divieto - secondo quanto disposto dall'art. 2557 C.C. - di presentare nuova domanda di accreditamento per un periodo di cinque anni dalla data dell'avvenuto conferimento o cessione.
8. Accedono all'accredimento attraverso procedure semplificate in quanto già in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di accreditamento per l'erogazione delle attività di formazione professionale e di accreditamento per i servizi per il lavoro.
  - i soggetti già in possesso dell'accredimento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale (DGR n.968/2007 e s.m.i.);

- i soggetti già in possesso dell'accREDITamento regionale ai servizi per il lavoro (DGR n. 198/2014 e s.m.i.).
9. Sono soggetti titolati di diritto, limitatamente all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui alla lettera A) dell'art. 3:
    - a. le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali ed alla città metropolitana di Roma Capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2015, di seguito denominati Centri di formazione pubblici;
    - b. i Centri per l'Impiego, di cui all'art. 11, del D.lgs 14 settembre 2015, n.150.
  10. I soggetti di cui al comma 9 possono presentare in qualunque momento istanza di accREDITamento per l'erogazione del servizio di certificazione delle competenze.

### **Articolo 3 TIPOLOGIE DI SERVIZI OGGETTO DI TITOLAZIONE**

1. I servizi per i quali i soggetti richiedono l'accREDITamento sono:
  - A) servizi di individuazione e validazione delle competenze;
  - B) servizio di certificazione delle competenze.
2. I soggetti che intendono erogare sia i servizi di individuazione e validazione che il servizio di certificazione delle competenze, devono presentare domanda per richiedere entrambi gli accREDITamenti, dimostrando il possesso di tutti i requisiti necessari.
3. L'accREDITamento ad erogare i servizi di cui alla lettera A) non accredita automaticamente il soggetto all'erogazione del servizio di cui alla lettera B) e viceversa.

### **Articolo 4 ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze si articolano:
  - a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «*Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite*» (Documento di trasparenza) secondo il modello regionale di cui all'allegato 1
  - b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «*Documento di trasparenza*» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale;
  - c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «*Documento di validazione*» secondo il modello regionale di cui all'allegato 2.

### **Articolo 5 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

1. Il servizio di certificazione delle competenze si articola:

- a) per la **fase di identificazione**: acquisizione del documento di formalizzazione degli esiti in caso di percorso formale di apprendimento o acquisizione del «*Documento di validazione*», in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;
  - b) per la **fase di valutazione**: messa a disposizione di locali attrezzati per la realizzazione di colloqui tecnici e prove prestazionali, sulla base del disegno valutativo a cura della Commissione di certificazione, ai sensi del D.lgs 13/2013 e del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
  - c) per la **fase di attestazione**: supporto segretariale per la predisposizione della documentazione di esame e del «*Certificato di qualificazione professionale*» secondo il modello regionale di cui all'allegato 3.
2. Resta ferma in capo alla Regione la designazione dei componenti e la conseguente nomina delle Commissioni di certificazione.

## Articolo 6 AMBITO DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. L'erogazione del servizio di individuazione riguarda le competenze inserite nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionali, acquisite in tutti i Settori economico-professionali di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 «*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attuativo del D.Lgs 13/2013.*
2. L'erogazione del servizio di validazione riguarda le Unità di competenza inserite nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio, acquisite in tutti i Settori economico-professionali di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, attuativo del D.Lgs 13/2013.
3. L'erogazione del servizio di certificazione, riguardante le Unità di competenza inserite nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio, è specifico per le Aree di Attività (di seguito AdA) riferite ai Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali, di seguito elencate:
  - 1) Agricoltura, silvicoltura e pesca
  - 2) Produzioni alimentari
  - 3) Chimica
  - 4) Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
  - 5) Vetro, ceramica e materiali da costruzione
  - 6) Legno e arredo
  - 7) Carta e cartotecnica
  - 8) Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
  - 9) Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
  - 10) Edilizia
  - 11) Servizi di *public utilities*
  - 12) Stampa e editoria
  - 13) Servizi di informatica
  - 14) Servizi di telecomunicazione e poste
  - 15) Servizi culturali e di spettacolo
  - 16) Servizi di distribuzione commerciale
  - 17) Trasporti e logistica
  - 18) Servizi finanziari e assicurativi
  - 19) Servizi turistici
  - 20) Servizi di attività ricreative e sportive

- 21) Servizi socio-sanitari
- 22) Servizi di educazione, formazione e lavoro
- 23) Servizi alla persona
- 24) Area comune

4. L'indicazione della/delle AdA, con riferimento al servizio di certificazione, è effettuata dal soggetto di cui all'art. 2 in sede di presentazione della domanda di accreditamento, che ne esplicita le motivazioni.
5. Su richiesta della Regione ed ove le prove prestazionali non richiedano specifiche attrezzature o personale qualificato, il soggetto titolato per il servizio di certificazione è tenuto alla sua erogazione anche con riferimento ad Unità di competenza e profili ricompresi in AdA e SEP differenti da quelli prescelti.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 6, le AdA possono essere sostituite o integrate, solo in fase di rinnovo dell'accREDITAMENTO presentando motivata richiesta alla Direzione competente in materia di lavoro. La richiesta può essere rigettata o accolta da parte della Regione.

### **Articolo 7 REQUISITI**

1. L'accREDITAMENTO viene concesso al soggetto richiedente e riguarda tutte le sedi che rispondono ai requisiti di cui al comma 2.
2. I requisiti necessari per l'accREDITAMENTO all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o di certificazione delle competenze sono:
  - a) requisiti soggettivi;
  - b) requisiti strutturali;
  - c) requisiti finanziari;
  - d) requisiti gestionali e professionali.
3. Il soggetto che intende conseguire l'accREDITAMENTO per più sedi operative presenta una domanda unica e dimostra per ogni sede operativa il possesso dei requisiti richiesti.

### **Articolo 8 SEDE OPERATIVA**

1. Per sede operativa si intende una struttura, con le caratteristiche indicate al comma 2, di cui il soggetto dispone in base ad un idoneo titolo giuridico.
2. Il soggetto può disporre di più sedi operative composte da unità immobiliari localizzate nel territorio della Regione Lazio e disponibili in base a un titolo giuridico idoneo a comprovarne la disponibilità d'uso per il triennio successivo alla data di presentazione della domanda di accREDITAMENTO;
3. Non è consentito che nella medesima sede operativa siano erogate le funzioni oggetto di titolazione da più di un soggetto titolato.
4. Le sedi operative già accreditate ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. e della DGR 198/2014 e s.m.i., possono essere utilizzate anche per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze, purché in possesso dei requisiti aggiuntivi richiesti per questi ultimi.

### Articolo 9 REQUISITI SOGGETTIVI

1. I requisiti soggettivi sono descritti nella tabella seguente che indica anche il momento in essi devono essere documentati nonché i soggetti esentati dalla presentazione degli stessi.
2. Tali requisiti devono essere posseduti per essere accreditati sia per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, sia per l'erogazione del servizio di certificazione delle competenze.
3. Le disposizioni di dettaglio relative alle tipologie di evidenza, modalità di verifica e indicazioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono riportate nella tabella A allegata al presente provvedimento.

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
A1) Statuto (o documento/atto equivalente) da cui risulti fra gli scopi e i fini istituzionali un riferimento, anche se in maniera non esclusiva, alla realizzazione di interventi con finalità di apprendimento permanente (quali, a titolo non esaustivo, istruzione, formazione, servizi per il lavoro, inclusione sociale, servizio civile, etc.)	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4
<p><i>Per i soli Enti pubblici</i></p> <p>A1b) presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) Una amministrazione pubblica esercita sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;</p> <p>b) oltre l'80% dell'attività del gestore è svolta per l'ente controllante (o da altre persone giuridiche da essa controllate);</p> <p>c) nel soggetto controllato non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità ai Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.</p>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4
A2) Data di costituzione anteriore di almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di accreditamento e documentata esperienza di almeno 12 in attività con finalità di apprendimento permanente, come definito dal D.lgs 13/13.	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4

1 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale

2 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale ai servizi per il lavoro

3 = Centri di formazione pubblici (art. 2, comma 9, letta):

4 = Centri per l'Impiego

### Articolo 10 REQUISITI STRUTTURALI

1. I requisiti di natura strutturale garantiscono l'esistenza di risorse infrastrutturali e logistiche della sede operativa.

2. I requisiti strutturali sono descritti nella tabella seguente, che indica anche il momento in cui i singoli requisiti devono essere documentati nonché i soggetti esentati dalla presentazione degli stessi.
3. I requisiti strutturali devono essere posseduti per essere accreditati sia all'erogazione dei servizi di individuazione e **validazione sia all'erogazione** del servizio di certificazione delle competenze.
4. Il possesso del requisito B.4 deve essere dimostrato in fase di accreditamento o, comunque prima della realizzazione delle prove prestazionali, ove previste.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e all'articolo 8, comma 3, nel caso in cui il **servizio di validazione** comporti anche una prova prestazionale per qualificazioni oggettivamente specifiche per dotazioni tecnologiche, strumentali e spazi attrezzati, i soggetti titolati possono assicurare il possesso del requisito B4 anche attraverso convenzioni/documenti equivalenti con soggetti terzi, tali da garantire gli standard minimi di servizio.
6. Nell'ambito del **servizio di certificazione** il requisito B.4 deve essere posseduto al momento della richiesta dell'accREDITAMENTO attraverso idonei mezzi propri e con personale in grado di garantire il corretto e sicuro utilizzo delle dotazioni tecnologiche, strumentali con spazi attrezzati funzionali allo svolgimento delle prove prestazionali in relazione alla/e AdA per le quali si richiede l'accREDITAMENTO
7. Il precedente comma 6 non trova applicazione ai Centri per l'Impiego che abbiano presentato domanda di accREDITAMENTO per l'erogazione del servizio di certificazione.
8. Per qualificazioni oggettivamente specifiche riferibili alla stessa sequenza di processo della/e AdA oggetto di accREDITAMENTO, la Regione chiede agli enti accreditati per il servizio di certificazione la disponibilità delle loro dotazioni tecnologiche, strumentali e spazi attrezzati, consentendo, se necessario e con oneri a carico degli enti stessi, il ricorso a dotazioni di terzi.
9. Le disposizioni di dettaglio relative alle tipologie di evidenza, modalità di verifica e indicazioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono riportate nella tabella B allegata al presente provvedimento.

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
B1) <b>Disponibilità esclusiva dei locali per almeno tre anni</b>	In sede di prima richiesta di accREDITAMENTO	1, 2, 3 e 4
B2) <b>Adeguatezza della dotazione di spazi per funzioni di governo e servizi della sede operativa</b>  Ogni unità immobiliare deve disporre di: a) spazi minimi per almeno 30 mq netti di superficie destinati alle funzioni di governo e servizi erogati (direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell'erogazione dei servizi e	In sede di prima richiesta di accREDITAMENTO	1, 2, 3 e 4

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
<p>accoglienza dell'utenza), ai percorsi e ai servizi igienici. Tali spazi dovranno essere comunque commisurati al n° di lavoratori secondo la normativa vigente.</p> <p>La sede operativa è dotata di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità dimensionati nel rispetto delle normative vigenti.</p>		
<p><b>B3) Adeguatezza della dotazione di spazi destinati allo svolgimento delle attività individuali per la individuazione e validazione delle competenze</b></p> <p>Ogni unità immobiliare deve essere opportunamente arredata e disporre di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un'aula per la realizzazione di incontri di gruppo /o realizzazione di prove non in contesti simulati di superficie <math>\geq 16</math> mq netti;</li> <li>b) un ufficio per colloqui individuali di superficie <math>\geq 8</math> mq netti, che garantisca la riservatezza e la privacy degli utenti durante i colloqui medesimi, ai sensi della normativa vigente, dotato di connessione alle banche dati pertinenti attraverso una dotazione minima di 2 personal computer collegati ad Internet.</li> </ul>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione</p>	<p>3 e 4</p>
<p><b>B4) Adeguatezza degli spazi attrezzati per prove prestazionali</b></p> <p>Disponibilità di adeguati spazi attrezzati per la realizzazione di prove prestazionali:</p>		
<p>B.4.1) Servizi di validazione</p>	<p>Antecedentemente alla realizzazione delle prove prestazionali</p>	<p><b>Nessuno</b></p> <p>Nel caso in cui il servizio di validazione comporti anche una prova prestazionale per qualificazioni oggettivamente specifiche per dotazioni tecnologiche, strumentali e spazi attrezzati, i soggetti titolati possono assicurare il possesso del requisito B4 anche attraverso convenzioni/documenti equivalenti con soggetti terzi tali da garantire gli standard minimi di servizio.</p>
<p>B.4.2 Servizi di certificazione</p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>4</p> <p>La Regione chiede agli enti accreditati per il servizio di certificazione la</p>

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
		<p>disponibilità di dotazioni tecnologiche, strumentali e spazi attrezzati, anche ricorrendo a dotazioni di terzi, per qualificazioni oggettivamente specifiche riferibili alla stessa sequenza di processo della/e AdA oggetto di accreditamento.</p>
<p><b>B5) Regolarità dei locali e dei servizi intesa anche come presenza di condizioni di adeguato decoro degli stessi</b> (es. assenza di intonaci scrostati, macchie o scritte su pareti e infissi, porte e finestre integre e funzionanti, ecc.)</p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>3 e 4</p>
<p><b>B6) Accessibilità dei locali fin dal piano strada</b></p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>3 e 4</p>
<p><b>B7) Rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b></p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>1,2,3,e 4</p>
<p><b>B8) Adeguatezza della dotazione di attrezzature della sede operativa</b></p> <p>La dotazione infrastrutturale minima della sede operativa deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apposita segnaletica (targa), in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del soggetto, il suo logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e il provvedimento regionale di accreditamento (titolazione) con gli estremi (numero del provvedimento, data di rilascio);</li> <li>▪ una linea telefonica dedicata;</li> <li>▪ una connessione ad internet;</li> <li>▪ un indirizzo e-mail di posta certificata;</li> <li>▪ un sito web adeguatamente aggiornato;</li> <li>▪ un PC ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili.</li> </ul> <p>Kit per la firma digitale (composto da una smart card e dal software Dike, disponibili presso la C.C.I.A.A., e da un lettore riconosciuto come compatibile dalla C.C.I.A.A.), a titolarità del legale rappresentante del soggetto o di altra persona fisica avente procura o diritto di firma, utilizzabile da più sedi operative facenti capo al medesimo soggetto.</p>	<p>In sede di prima richiesta di titolazione</p>	<p>1, 2, 3 e 4</p>

1 = Soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale

2 = Soggetti già in possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro

3 = Centri di formazione pubblici (art. 2, comma 9, lett.a)

4 = Centri per l'Impiego

1. Gli uffici adibiti alla direzione e amministrazione possono essere localizzati anche ai livelli centrali o superiori del soggetto di appartenenza e devono garantire la piena accessibilità delle persone con disabilità.

### **Articolo 11 REQUISITI FINANZIARI**

1. I requisiti finanziari garantiscono la solidità e la corretta gestione economica del soggetto, l'adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali ed il rispetto delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Tali requisiti devono essere posseduti per essere accreditati sia all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione sia all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze. La tabella seguente indica anche il momento in cui i singoli requisiti devono essere documentati nonché i soggetti esentati dalla presentazione degli stessi.
3. Le disposizioni di dettaglio relative alle tipologie di evidenza, modalità di verifica e indicazioni per il mantenimento dell'accredimento sono riportate nella tabella C allegata al presente provvedimento.

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
<b>C1) Disponibilità dei dati di esercizio</b>	Al terzo anno successivo alla concessione dell'accredimento	1, 2, 3 e 4
<b>C2) Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4
<b>C3) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4
<b>C4) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i.)</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4
<b>C5) Assenza, per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati all'art. 80 comma 1 del citato D. Lgs 50/2016, con sentenza pronunciata non più di cinque anni prima o, indipendentemente dalla data della</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
<b>sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10.</b>		
<b>C6) Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i propri dipendenti</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	1, 2, 3 e 4

1 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale

2 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale ai servizi per il lavoro

3 = Centri di formazione pubblici (art. 2, comma 9, lett.a):

4 = Centri per l'Impiego

## Articolo 12

### REQUISITI GESTIONALI E PROFESSIONALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

- I requisiti gestionali e professionali garantiscono la capacità del soggetto di presidiare l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze.
- Tali requisiti permettono di garantire la capacità complessiva di governo dei seguenti processi di lavoro/attività:
  - direzione;
  - gestione economico-amministrativa dei servizi;
  - accoglienza ed informazione dei destinatari finali dei servizi;
  - gestione degli adempimenti amministrativo-segretariali ed organizzativi funzionali all'erogazione dei servizi;
  - preparazione ed assistenza tecnica al corretto e sicuro utilizzo delle dotazioni tecnologiche, strumentali e degli spazi attrezzati funzionali allo svolgimento delle prove prestazionali, nel caso del servizio di certificazione;
  - monitoraggio dei servizi erogati.
- I requisiti di natura gestionale e professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lett. a), b), c), d), e), e f) devono essere posseduti per essere accreditati sia all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, sia all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze ove non diversamente specificato per ogni singolo requisito. La tabella seguente indica i requisiti gestionali e professionali, i tempi di dimostrazione degli stessi nonché i soggetti esentati dalla presentazione.
- Le disposizioni di dettaglio relative alle tipologie di evidenza, modalità di verifica e indicazioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono riportate nella tabella D allegata al presente provvedimento.

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
<b>D1) Modello organizzativo (organigramma/funzionigramma)</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	nessuno
<b>D2) Adozione di adeguate misure al</b>	In sede di prima richiesta di accreditamento	nessuno

<p><b>fine di garantire la tutela dei dati personali così come previsto dal Reg.to europeo 2016/679</b></p>		
<p><b>D3) Definizione ed adozione, sulla base degli standard di servizio e di costo regionali, di specifiche procedure trasparenti per assicurare:</b></p> <p>a) l'accessibilità al servizio (fase accesso al servizio, accoglienza);</p> <p>b) il tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti delle diverse fasi;</p> <p>c) l'attestazione degli esiti delle diverse fasi;</p> <p>d) l'eventuale il supporto organizzativo alle attività di valutazione e, nel caso della certificazione, il supporto tecnico al corretto e sicuro utilizzo delle dotazioni tecnologiche, strumentali e degli spazi attrezzati funzionali allo svolgimento delle prove prestazionali;</p> <p>e) la definizione di un sistema di monitoraggio interno delle procedure specifiche per assicurare accessibilità, tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti dei servizi, tracciabilità delle attestazioni rilasciate in relazione alle diverse fasi (sistema di gestione per processi);</p> <p>f) l'alimentazione del Sistema informativo regionale con le informazioni relative alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>nessuno</p>
<p><b>D4-D5) Presidio dei processi di direzione e gestione economico-amministrativa con soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in possesso di livelli di istruzione ed esperienza lavorativa;</li> <li>- che svolgano la funzione in maniera continuativa e con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti di durata non inferiore a 12 mesi come da organigramma; per le funzioni di direzione il rapporto deve essere esclusivo.</li> </ul> <p>Chi svolge la funzione di direzione può svolgere anche quella economico amministrativa. Il responsabile del processo di direzione non può svolgere tali funzioni in più di un soggetto titolato</p>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento</p>	<p>1, 2,3 e 4</p>

<p><b>D6- Accoglienza ed informazione degli utenti con soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che svolgano la funzione in maniera continuativa e con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti di durata non inferiore a 12 mesi, come da organigramma</li> </ul>	In sede di prima richiesta di accreditamento	nessuno
<p><b>D7 Supporto alla gestione degli adempimenti amministrativo-segretariali ed organizzativi, funzionali all'erogazione dei servizi, con soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che svolgano la funzione in maniera continuativa e con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti, di durata non inferiore a 12 mesi, come da organigramma</li> </ul>	In sede di prima richiesta di accreditamento	nessuno
<p><b>D8 Supporto alla preparazione ed assistenza tecnica al corretto e sicuro utilizzo delle dotazioni tecnologiche, strumentali e spazi attrezzati funzionali allo svolgimento delle prove prestazionali, nel caso del servizio di certificazione, con soggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con esperienza professionale coerente con le risorse tecnologiche di cui al requisito B.4</li> <li>- che svolgano la funzione in maniera continuativa e con rapporti di collaborazione nelle forme consentite disposizioni vigenti di durata non inferiore a 12 mesi, come da organigramma</li> </ul>	Requisito richiesto in sede di prima richiesta di accreditamento per l'erogazione del servizio di certificazione delle competenze	nessuno

1 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale per l'erogazione di attività di formazione professionale

2 = Soggetti già in possesso dell'accREDITAMENTO regionale ai servizi per il lavoro

3 = Centri di formazione pubblici (art. 2, comma 9, lett.a):

4 = Centri per l'Impiego

### Articolo 13

#### REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI ABILITATI

1. I requisiti professionali attinenti le funzioni specialistiche garantiscono la capacità del soggetto titolare di presidiare attraverso operatori qualificati le funzioni di:

- a) **accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze** per i soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione;

- b) **pianificazione e realizzazione delle attività valutative** per i soggetti che richiedono l'accreditamento per i servizi di individuazione e validazione e per i servizi di certificazione;
- c) **realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale** per i soggetti che richiedono l'accreditamento per i servizi di certificazione.
2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere svolte unicamente da operatori iscritti negli appositi elenchi regionali, istituiti con D.D. n. G16130 del 24.11.2017 e smi e D.D G08667 del 10.07.2018.
3. Per l'erogazione del servizio di certificazione il soggetto che richiede l'accreditamento si impegna ad impiegare per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti b) e c) gli operatori individuati dalla Regione, istituendo con essi rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti

REQUISITO	TEMPI DI DOCUMENTAZIONE	SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE
<p><b>D9 Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze unicamente attraverso operatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inseriti nell'elenco regionale istituito con D.D. n. G16130 del 24.11.2017 e smi</li> <li>- con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti.</li> </ul>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento, impegno all'impiego esclusivamente di operatori inseriti nell'elenco regionale istituito con D.D. n. G16130 del 24.11.2017 e smi</p>	nessuno
<p><b>D10 Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative</b> unicamente attraverso operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inseriti nell'elenco regionale istituito con D.D n. G16130 del 24.11.2017 e smi;</li> <li>- e con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti;</li> </ul>	<p>In sede di prima richiesta di accreditamento, impegno all'impiego esclusivamente di operatori inseriti nell'elenco regionale istituito con D.D. n. G16130 del 24.11.2017 e smi.</p> <p><b>SOLO PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE</b> impegno ad utilizzare gli operatori individuati dalla Regione in seno alle Commissioni di certificazione</p>	nessuno
<p><b>D11 Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale</b> attraverso operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inseriti nell'elenco regionale istituito con D.D G08667 del 10.07.2018;</li> </ul>	<p><b>SOLO PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE:</b> impegno ad utilizzare gli operatori individuati dalla Regione dalla Regione in seno alle Commissioni di certificazione</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- con esperienza adeguata e coerente con gli ambiti di valutazione;</li> <li>- con rapporti di collaborazione nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti;</li> </ul>		
--	--	--

#### Articolo 14

#### TITOLARITA' DEL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI TITOLATI

1. Il soggetto responsabile del procedimento è la Direzione regionale competente in materia di lavoro.
2. La Regione Lazio si può avvalere di soggetti scelti tra i propri enti in house oppure di soggetti scelti con procedure di evidenza pubblica a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento mantenimento e variazioni e di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni.
3. Il procedimento di accreditamento inizia con la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata esclusivamente per via telematica **entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno**. L'istanza e la documentazione prodotta sono firmate digitalmente.

#### Articolo 15

#### ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1. La procedura di accreditamento per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e per l'erogazione del servizio di certificazione delle competenze, si articola nelle fasi, descritte di seguito:

##### **A. Registrazione del soggetto**

Il percorso per la presentazione della domanda inizia con la registrazione informatizzata del soggetto richiedente e la sottoscrizione digitale dei dati inseriti. Alla fine del percorso di registrazione il sistema rilascia in automatico le credenziali necessarie per accedere alla propria Area Riservata.

##### **B. Presentazione telematica dell'istanza di accreditamento**

La presentazione dell'istanza consiste nella compilazione dell'apposito formulario reso disponibile attraverso piattaforma web e nell'invio telematico dei documenti richiesti.

Il soggetto compila una sola istanza, con la specificazione del tipo di accreditamento richiesto in relazione ai servizi che intende erogare, delle sedi operative interessate e dei Settori economico-professionali nell'ambito dei quali intende operare, laddove richieda l'accreditamento alla realizzazione del servizio di certificazione delle competenze.

##### **C. Istruttoria (analisi documentale e audit)**

Una volta completato l'invio di tutta la documentazione, il sistema accetta la procedura di inoltro della domanda di accreditamento, fissandone la data e registrandola nell'area riservata del soggetto, dove può essere visualizzata.

In caso di esito positivo dell'analisi documentale da completare entro 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda, si procede all'audit in loco che ha luogo entro i successivi 30 giorni lavorativi, salvo quanto previsto all'art.19, comma 2, lett. b).

In caso di errata compilazione del formulario e/o inidoneità/carenze della documentazione presentata, la Regione richiede al soggetto interessato di fornire la documentazione integrativa.

Il soggetto è tenuto a far pervenire la documentazione richiesta, debitamente predisposta, entro 10 giorni lavorativi.

La Direzione regionale competente in materia di lavoro valuta la documentazione integrativa pervenuta e, in assenza di difformità e/o carenze, procede all'audit in loco entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle integrazioni, salvo quanto previsto all'art.19, comma 2, lett. b).

Qualora l'errata compilazione e/o inidoneità/carenza riscontrate riguardino la documentazione relativa ad una sola delle sedi per cui il soggetto ha richiesto l'accreditamento, la domanda e la documentazione vengono valutate per le sedi per le quali sono rispondenti alle richieste.

Il soggetto interessato può riproporre alla successiva scadenza tra quelle previste all'art. 14, comma 3, l'istanza di accreditamento corredata di tutta la necessaria documentazione.

#### **D. Conclusione del procedimento**

Il Direttore regionale competente in materia di lavoro, a conclusione delle fasi istruttorie, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto delle istanze di accreditamento, notificandone gli esiti agli interessati.

In caso di istanza di accreditamento contestuale per i servizi di individuazione e validazione e per il servizio di certificazione, il provvedimento adottato è unico se l'esito dell'istruttoria è il medesimo; è separato in caso di esiti diversi (accoglimento per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, rigetto per l'erogazione del servizio di certificazione e viceversa).

#### **E. Inserimento nell'elenco regionale dei soggetti titolati e pubblicazione atti**

I soggetti titolati vengono inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 22 in cui sono indicati le sedi operative, i servizi per i quali i soggetti sono stati titolati e, ove previsto, le AdA riferite ai processi/sequenze di processo dei relativi Settore/i Economico-professionale/i.

I provvedimenti adottati sono pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Atti amministrativi".

### **Articolo 16 PUBBLICIZZAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLATI**

1. L'accreditamento ottenuto può essere pubblicizzato solo in relazione alle funzioni che consente di erogare, utilizzando la seguente dicitura: "Agenzia/Ente (o altra denominazione) titolato dalla Regione Lazio all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione delle competenze e/o alla erogazione del servizio di certificazione delle competenze, con codice titolazione n....." e senza immagini inerenti l'identità visiva della Regione Lazio (logo). Nel caso del servizio di certificazione è altresì obbligatoria l'indicazione delle AdA riferite ai processi/sequenze di processo dei relativi Settore/i Economico-professionale/del/i Settore/i Economico Professionale/i per i quali è stato ottenuto l'accreditamento.

## Articolo 17

### PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

1. I soggetti titolati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dall'avvenuto accreditamento la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come previsto nelle tabelle allegate. Il mantenimento della documentazione ricade nella specifica responsabilità del soggetto titolato, che deve procedere autonomamente all'aggiornamento della stessa, senza alcun preavviso/richiamo da parte della Direzione regionale competente.
2. La Direzione regionale competente in materia di lavoro verifica la documentazione aggiornata. L'esito positivo dell'istruttoria documentale comporta il mantenimento della titolazione.
3. Possono essere organizzati audit in loco per la verifica diretta della documentazione/dichiarazioni prodotte.
4. In presenza di difformità non sostanziali e/o difformità sanabili relative ad elementi accidentali e accessori della documentazione inviata, la Direzione regionale competente in materia di lavoro richiede al soggetto le integrazioni necessarie assegnando un termine perentorio, pena la sospensione della titolazione. Il provvedimento di sospensione viene notificato all'interessato.

## Articolo 18

### PROCEDURA PER LE VARIAZIONI

1. Qualora intervengano variazioni in merito ai requisiti e/o alla relativa documentazione il soggetto titolato è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Direzione Regionale competente in materia di lavoro, aggiornando entro 30 giorni dall'avvenuta variazione le relative informazioni e/o documentazione nel sistema telematico.
2. La procedura di variazione comprende:
  - a) la modifica delle ADA riferite ai processi/sequenze di processo dei relativi SEP nel caso previsto all'articolo 6, comma 5;
  - b) la modifica (ampliamento / riduzione dei locali) di una sede operativa;
  - c) il cambio o l'aggiunta di una sede operativa;
  - d) la variazione di denominazione/ragione sociale, sede legale, organi societari e loro componenti;
  - e) l'acquisto, fusione, scissione, cessioni di ramo d'azienda;
  - f) la variazione dei nominativi delle persone che ricoprono le funzioni di responsabili dei processi di lavoro;
  - g) ogni altro requisito previsto dagli artt.9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto.
3. Sulle intervenute variazioni viene effettuata l'istruttoria documentale e, se del caso, l'audit in loco. L'audit in loco viene sempre effettuato, conformemente a quanto previsto al precedente comma 2, lett.b e c, in caso di variazioni concernenti la sede e/o l'ampliamento/modifica dei locali.
4. A conclusione dell'istruttoria documentale e/o dell'audit in loco, la Direzione regionale competente in materia di lavoro adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di variazione.
5. I provvedimenti sono pubblicati conformemente a quanto previsto all'art.15 e l'elenco dei

soggetti titolati viene corrispondentemente aggiornato.

## Articolo 19 CONTROLLI

1. I controlli sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti per ottenere e/o mantenere l'accreditamento regionale sono effettuati dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche con l'eventuale supporto di soggetti previsti all'art. 14, comma 2.
2. La Regione effettua i controlli attraverso:
  - a) **verifiche on desk**, relative alla documentazione inerente il possesso dei requisiti ed il corretto mantenimento degli stessi, utilizzando anche le informazioni disponibili su propri sistemi informativi o acquisendo documentazione da altri soggetti pubblici (tribunali, INPS, INAIL, Camere di Commercio, ecc.);
  - b) **verifiche (audit) in loco al momento dell'istanza di accreditamento**, per accertare la corrispondenza dei requisiti auto dichiarati dai soggetti interessati con le situazioni di fatto esistenti. Per i soggetti già in possesso dell'accreditamento per l'attività formativa e/o per i servizi al lavoro, non si effettua la verifica in loco se le sedi da accreditare per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente provvedimento sono le medesime e sono state già oggetto di audit in loco negli ultimi 12 mesi dalla pubblicazione della presente Direttiva.
  - c) **verifiche periodiche in loco** programmate per accertare la permanenza dei requisiti necessari. Tali verifiche sono programmate in modo tale da assicurare che ogni soggetto titolato sia oggetto di un audit in loco per la verifica completa della permanenza dei requisiti a suo tempo documentati con cadenza mediamente triennale;
  - d) **verifiche in loco aggiuntive**, anche al di fuori della cadenza triennale, in casi di motivata urgenza o a seguito di variazioni sostanziali o di esiti di controlli effettuati da altri uffici regionali sul medesimo soggetto;
  - e) **verifiche a campione sulla qualità del lavoro svolto**, effettuate on desk, anche con l'utilizzo di procedure informatiche o in loco.
3. I controlli in loco sono organizzati, di norma, previo preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti debitamente motivati.
4. In caso di esito negativo dei controlli periodici documentali e in loco, la Direzione regionale competente in materia di lavoro comunica ai soggetti titolati le difformità rilevate e assegna un termine non inferiore a 30 giorni per la risoluzione delle criticità. Il mancato adempimento nei termini comporta la sospensione dell'accreditamento.

## Articolo 20 CASI DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1. La sospensione dell'accreditamento avviene nei seguenti casi:
  - a.1) mancata comunicazione da parte del soggetto titolato di variazioni intervenute su requisiti in base ai quali è stato concesso l'accreditamento regionale;
  - a.2) documentazione concernente le variazioni difforme e/o non idoneamente sostituita nei termini assegnati;
  - b) qualora si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- sia stata accertata la non conformità alle disposizioni nazionali e regionali nella gestione delle attività relative ai servizi per i quali il soggetto è stato titolato;
  - siano state accertate inadempienze inerenti la corretta informazione agli utenti e/o l'utilizzo del logo regionale secondo quanto previsto all'art.16;
- c) perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante del soggetto diversi dai requisiti la cui perdita comporta la revoca della titolazione;
  - d) il soggetto si viene a trovare in stato di liquidazione volontaria;
  - e) qualora il soggetto titolato sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche;
  - f) in caso di accertata irregolarità in materia di versamento di imposte e contributi previdenziali e assicurativi, con obbligo per il soggetto di regolarizzare la propria posizione entro il periodo di sospensione;
  - g) mancata risoluzione delle non conformità contestate dalla Regione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, entro il termine indicato.
2. La sospensione viene disposta per i seguenti periodi temporali:
    - nei casi indicati alle lettere a.1 e a.2), b), e), h), per un periodo di 90 giorni;
    - nei casi previsti alle lettere c), d), f) fino alla risoluzione delle cause che ne hanno generato l'adozione.
  3. Se il soggetto cui è stata sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità o inadempienze che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del provvedimento di sospensione, incorre nella revoca della titolazione.
  4. La sospensione dell'accreditamento e la riattivazione dello stesso a seguito del superamento dei rilievi vengono disposti con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente in materia di lavoro, notificato agli interessati.
  5. Nell'interesse dell'utenza la Direzione regionale competente in materia di lavoro valuta la possibilità di consentire al soggetto titolato sospeso il completamento dei servizi già attivati.
  6. Nell'elenco di cui all'art. 22 sono inseriti i riferimenti relativi alla intervenuta sospensione e il ripristino dell'accreditamento.

## **Articolo 21**

### **CASI DI REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO**

1. La revoca avviene nei seguenti casi:
  - a) il soggetto incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese;
  - b) il soggetto si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà non procedere alla revoca o consentire la presentazione di nuova domanda di accreditamento, prima del termine di due anni, qualora il soggetto interessato presenti richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa e a condizione che la stessa risulti in grado di riprendere l'attività per la quale era stata accreditata;

- c) nei confronti del legale rappresentante del soggetto è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
  - d) l'Amministrazione regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e economica abbiano commesso grave negligenza o un errore grave nell'esecuzione di attività relative ai servizi per i quali il soggetto è stato titolato;
  - e) il soggetto che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
  - f) il soggetto che non provvede a regolarizzare la propria posizione in merito agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali entro il termine della sospensione prevista al precedente art. 20, lettera g);
  - g) il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata, per la terza volta, una delle situazioni previste al precedente art. 20, lettera b) dopo essere incorso per due volte nel provvedimento di sospensione previsto dallo stesso articolo;
  - h) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile, sia in relazione alla procedura di accreditamento sia in relazione alla gestione delle attività;
  - i) il soggetto non permette ai funzionari regionali, o degli organismi esterni autorizzati, l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti previsti per la titolazione e alle verifiche relative alle attività svolte;
  - j) il soggetto non risolve le cause che hanno provocato la sospensione della titolazione entro il termine indicato nel precedente articolo;
  - k) il soggetto non realizza alcun servizio di individuazione e/o validazione delle competenze e/o alcuna procedura di certificazione delle competenze per 4 (quattro) anni consecutivi.
2. La revoca dell'accreditamento viene disposta con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di lavoro notificato agli interessati
  3. In caso di revoca dell'accreditamento il soggetto titolato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività, salvo che la Direzione regionale competente in materia di lavoro non ne disponga l'interruzione.
  4. La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca, salvo quanto previsto al comma 1, lettera b).
  5. Il soggetto cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova istanza per il medesimo servizio prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.
  6. Il soggetto di cui al comma 5 è cancellato dall'elenco dei soggetti titolati.

## **Articolo 22**

### **ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI TITOLATI**

1. L'elenco regionale dei soggetti titolati è istituito con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. L'elenco è suddiviso in due sezioni relative ai diversi servizi:
  - A) Sezione relativa ai soggetti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze;
  - B) Sezione relativa ai soggetti titolati all'erogazione del servizio di certificazione.
3. I soggetti titolati e iscritti nell'elenco regionale fanno parte delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 17 della D.G.R. 122/2016.

### **Articolo 23 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, limitatamente all'anno 2019, è possibile presentare le istanze di accreditamento **dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019**. Resta ferma la data del 30 ottobre quale secondo termine utile per la presentazione delle istanze di accreditamento nell'anno 2019.
2. La Regione comunicherà sul proprio sito istituzionale l'indirizzo web relativo alla piattaforma attraverso cui presentare le istanze di accreditamento e la relativa documentazione.
3. Il Direttore regionale competente in materia di lavoro adotta, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di formazione i provvedimenti attuativi della presente Direttiva, ivi comprese le eventuali modifiche tecniche che si rendessero necessarie nel corso del tempo, a seguito della operatività della presente Direttiva.

### **Articolo 24 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Direttiva, si applica la normativa delineata dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, dal Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 *"Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*, dalla DGR 22 marzo 2016 n. 122 e dalle ulteriori disposizioni regionali in materia.